

intanto da parte di organi scientifici si levano osservazioni alla validità della vaccinazione stessa, da parte degli allevatori della Ciociaria, del Molise e della Puglia si contano i danni subiti e ogni giorno si attivano per una vibrata protesta (Latina) —:

quali iniziative urgenti intendano adottare per bloccare il prosieguo della vaccinazione per la *Blue tongue* nel territorio nazionale limitando a questo punto, almeno i danni;

inoltre, a proposito di questi ultimi, se non ritengano opportuno almeno per l'economia degli allevatori, un congruo indennizzo e per tempo. (3-02054)

Apposizione di firme ad una risoluzione.

La risoluzione in Commissione Calzolaio ed altri n. 7-00218, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 5 marzo 2003, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati: Piscitello, Paolo Russo, Valpiana.

Apposizione di firme ad interrogazioni.

La interrogazione a risposta in Commissione Meduri n. 5-01605, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 4 febbraio 2003, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Marcora.

La interrogazione a risposta orale Grandi e Zanotti n. 3-02050, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 10 marzo 2003, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Ottone.

Pubblicazione di un testo riformulato.

Si pubblica il testo riformulato della interpellanza urgente Volontè n. 2-00663, già pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta n. 274 del 4 marzo 2003.

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere — premesso che:

in data 8 febbraio 2003 sono state depositate le motivazioni della sentenza con le quali il TAR del Lazio ha accolto l'eccezione di incostituzionalità di alcune parti del regolamento attuativo della legge di riforma delle fondazioni bancarie contenuta nell'articolo 11 della legge finanziaria 2002, rinviando il tutto al giudizio della Corte Costituzionale;

i magistrati amministrativi hanno in particolare eccepito su due punti contenuti nelle disposizioni del regolamento: il primo, secondo cui con il conferimento delle azioni l'intestazione passi alle società di gestione del risparmio (SGR), in quanto la riforma è «volta a procrastinare nel tempo la dismissione delle partecipazioni bancarie con l'affidamento a soggetti autonomi e non, al contrario, a farle dismettere già al momento del conferimento»; il secondo, in quanto il divieto per l'affidante di dare suggerimenti agli amministratori della SGR anche in materia di gestione «non trova riscontro nel dettato legislativo e, quindi, risolvendosi in una indebita incisione della autonomia privata delle fondazioni, va espunto dallo schema» di regolamento;

successivamente il Consiglio di Stato ha dato parere favorevole alla bozza di regolamento chiedendo, però, alcune modifiche: il mantenimento della intestazione delle partecipazioni, affidate alle SGR, in capo alle fondazioni, le quali potranno, inoltre, dare indicazioni sulla gestione; di specificare chiaramente che «gli effetti economici (della gestione della partecipazione da parte delle SGR) ricadano anche ai fini fiscali sulle fondazioni»; di fissare un nuovo termine per il trasferimento delle partecipazioni alle SGR, successivo a quello previsto del 31 marzo;

in sede di discussione della legge finanziaria 2003 è stato accolto dal Governo l'ordine del giorno 9/3200-bis/99 relativo ai settori di intervento ammessi dalle fondazioni;

in sede di discussione del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236 è stato altresì accolto dal Governo l'ordine del giorno 9/3450/8 relativo alla scadenza prevista dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in ordine alla cessione delle partecipazioni di controllo detenute dalle fondazioni bancarie;

sarebbe in corso un tentativo di ravvicinamento tra le parti per trovare una soluzione stragiudiziale, rinviando, all'uopo e per il momento, la decisione da parte del Consiglio di Stato sulla sospensiva degli articoli 7 e 9 del regolamento —:

se, in sede di modifica del regolamento attuativo della riforma delle fondazioni, alla luce dei rilievi del TAR del Lazio, del Consiglio di Stato o con apposito decreto-legge, auspicabilmente prima della sentenza della Corte costituzionale,

sarà dato seguito ai citati ordini del giorno, estendendo l'elenco dei settori rilevanti ammessi di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e prevedendo uno slittamento del termine ultimo per l'adempimento degli obblighi previsti dal citato decreto legislativo e se, a seguito delle riflessioni intervenute dopo la legge finanziaria, non sia opportuno prevedere anche una percentuale del valore complessivo dei beni immobili e diritti reali immobiliari acquisiti a titolo gratuito, per esempio del 10 per cento del patrimonio della fondazione, al fine di evitare la perdita della natura di ente non commerciale ed il regime tributario agevolativo previsto dalla disciplina vigente.

(2-00663)

« Volontè ».

(4 marzo 2003).